

## **TI\_GERICHTE 14.1997.7 vom 2. Februar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-02-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1997.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.7)

FR: TI\_GERICHTE 14.1997.7 du 2 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 14.1997.7 del 2 febbraio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'entrata in vigore della CL con la relativa procedura di exequatur e la modifica degli art. 511 ss. CPC non impediscono al creditore di una pretesa stabilita in una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BLSchK 1997 p. 62 ss., Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).

#### **E. 2**

Il Segretario assessore si è pertanto correttamente determinato, interpretando per il giusto verso l'art. 512 CPC nel senso che si ricorre alla laboriosa procedura prevista ex art. 513b e 513c CPC solo quando sia espressamente richiesto dal creditore.

#### **E. 3**

Secondo l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Ex art. 81 cpv. 3 LEF se la sentenza è stata pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato.

#### **E. 4**

A norma dell'art. Ibis Protocollo n.1 della CL la Svizzera può negare la dichiarazione di esecutività ad una decisione resa in uno Stato contraente se, cumulativamente, la competenza del giudice si fonda unicamente sull'art. 5 CL (lett. a), al momento dell'introduzione dell'azione il convenuto era domiciliato in Svizzera (lett. b) e il convenuto si oppone alla richiesta di esecuzione senza aver in precedenza rinunciato a far valere la riserva (lett. c).

#### **E. 5**

L'entrata in materia senza riserve nel merito presso il giudice estero, prevista dall'art. 18 CL, ha per conseguenza che il convenuto domiciliato in Svizzera non potrà più prevalersi della riserva di cui all'art. Ibis del Protocollo n. 1, tale comportamento è assimilato ad una rinuncia (cfr. Messaggio 21 febbraio 1990 sulla CL, § 223.33, pag. 29; Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 3273 e nota 968).

#### **E. 6**

In concreto l'appellante è entrata nel merito della questione, dal tenore della sentenza francese (doc. A) risulta che non ha sollevato alcunché circa la competenza del giudice adito o la riserva dell'art. Ibis, fatto rimasto incontestato in questa sede. \_\_\_\_\_ ha quindi rinunciato ad avvalersi della riserva. Venendo a mancare il requisito indicato nella lett. c l'art. Ibis Protocollo n. 1 non può trovare applicazione nel caso di specie. A titolo abbondanziale si rileva comunque che la competenza del giudice francese non si fonda esclusivamente sull'art. 5 punto 1 CL: a seguito della regolare comparsa dei convenuti egli è divenuto competente ex art. 18 CL.

#### **E. 7**

Per l'art. 47 cifra 1 CL "la parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata". A norma degli art. 654 e 655 del Nouveau code de procédure civile francese un atto giudiziario deve essere notificato personalmente all'interessato, se ciò non è possibile è permesso effettuare la consegna al custode dell'immobile nel quale il destinatario ha il proprio domicilio o, se questo è sconosciuto, ha la propria residenza. Se la notifica è stata fatta tramite ufficiale giudiziario, l'attestazione scritta di quest'ultimo deve essere considerata sufficiente quale mezzo di prova (cfr. Yves Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 3757 e 3759).

#### **E. 8**

\_\_\_\_\_ ha portato la prova dell'avvenuta notifica della sentenza 23 marzo 1995 alla qui appellante e della sua conformità alla normativa francese (cfr. doc. B e C). Il fatto che l'intimazione sia avvenuta presso quello che, sulla base della dichiarazione del Comune di \_\_\_\_\_ (doc. 1), non era il domicilio di \_\_\_\_\_ non ne inficia la validità.

L'appellante è entrata nel merito della lite senza mai eccepire l'esistenza del domicilio svizzero che era quindi sconosciuto all'autorità francese. Dallo scritto che accompagnava la sentenza notificata (doc. B, ultimo foglio) risulta poi che quest'ultima già era stata recapitata all'avvocato dei convenuti. Inapplicabile alla fattispecie in esame la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale (Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965), che prescrive all'art. 1 cpv. 1 che "la presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato", l'atto francese è stato intimato - regolarmente - nel territorio nazionale. Per il resto non ricorre nessuno dei casi di cui agli art. 27 e 28 CL. Nulla osta quindi alla dichiarazione, incidentale, di esecutività ed al successivo rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato dal Segretario assessore.

#### **E. 9**

L'appello 30 gennaio 1997 di \_\_\_\_\_ va di conseguenza respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 511 ss. CPC, 5, 18, 27, 28 e 46 ss. CL, Ibis

Protocollo n. 1 CL pronuncia 1. L'appello 30 gennaio 1997 di \_\_\_\_\_, è respinto. 2.  
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è posta  
a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà a \_\_\_\_\_ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità. 3.  
Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Lugano Per la Camera di  
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.